

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 33-6479

L.L.R.R. 69/1978 e 19/2009. Articoli 3.10, comma 2, lett. a3) e 4.1, comma 5, delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po. Modifica dell'articolo 5 dello schema di convenzione approvato con DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997 già modificata con D.G.R. n. 9-5315 dell'8.02.2013.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Viste:

le l.l.r.r. 69/1978 “Coltivazione di cave e torbiere” e 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

le Norme di Attuazione del Piano d'Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” approvato dal Consiglio regionale in data 8 marzo 1995 con deliberazione DCR n. 982-4328 che disciplinano l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta ed in particolare all'art. 3.10 definiscono criteri e limitazioni per il suo svolgimento e all'art. 4.1 prevedono gli strumenti attuativi in base ai quali tale attività può svolgersi.

Preso atto che:

ai sensi del comma 12 dell'art. 26 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 il suddetto Piano d'Area esplica i suoi effetti anche con riferimento alle “aree contigue” e alle “zone naturali di salvaguardia”;

il citato art. 3.10 del Piano d'Area prevede che gli interventi estrattivi nell'Area protetta “...devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di gestione ovvero con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla l.r. 69/78, previo parere dell'Ente di gestione, ed in esse dovranno essere previste, nel dettaglio, le modalità di attuazione del prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti”;

la Giunta regionale con deliberazione n. 61 – 17087 del 3 marzo 1997 aveva approvato uno schema di convenzione al fine di regolare uniformemente gli interventi estrattivi, alla quale si sono conformati tutti gli interventi sinora autorizzati;

in merito alla durata dei progetti la suddetta convenzione, al fine di assicurare una tempestiva riqualificazione ambientale delle aree oggetto di lavori di coltivazione mineraria, aveva previsto la seguente limitazione temporale: “art. 5 - Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potrà essere rilasciato, una sola volta, ulteriore rinnovo per il completamento del progetto per un periodo non superiore a due anni purché la richiesta non riguardi oltre il 20% del progetto complessivo approvato. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalla presente convenzione potranno essere prorogati per pari tempo. La sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente Parco e Comune (PdA) oppure Comune (PTO)”.

Considerato che:

in relazione al perdurare della situazione di crisi economica che colpisce tutti i settori produttivi, compreso il settore edilizio e quello estrattivo di produzione di materie prime, nelle Aree protette afferenti il fiume Po e nelle “aree contigue” della Fascia fluviale del Po - tratto torinese, tratto vercellese-alessandrino e tratto cuneese si stanno determinando generalizzati ritardi nella realizzazione ed ultimazione dei progetti;

essendo di comune interesse delle Pubbliche amministrazioni coinvolte (Amministrazione regionale, Comuni ed Enti gestori delle Aree Protette) e delle imprese operanti, che le attività estrattive in atto, comunque sempre finalizzate alla riqualificazione ambientale, alla costituzione di aree di interesse naturalistico o alla rinaturazione, siano ultimate conformemente alle previsioni progettuali condivise ed autorizzate, la Giunta regionale con deliberazione n. 9 – 5315 dell'8

febbraio 2013 ha approvato la modifica del sopracitato art. 5 secondo il seguente testo: *“art. 5 - Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potranno essere rilasciati rinnovi dell'autorizzazione per il completamento del progetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalla presente convenzione potranno essere prorogati per pari tempo. La sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente Parco e Comune”*.

Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha escluso l'applicazione di tale modifica alle convenzioni relative agli interventi interni alle schede progettuali e agli schemi grafici di cui al comma 5 dell'art 4.1 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area. Gli interventi interni alle schede progettuali sono infatti, di norma, regolati anche da un'ulteriore convenzione con le amministrazioni comunali, in applicazione di strumenti urbanistici esecutivi (PEC) attraverso i quali gli interventi estrattivi e di riqualificazione sono stati approvati. In relazione all'urgenza del provvedimento non erano state consultate le Amministrazioni comunali e pertanto si era esclusa l'applicazione del provvedimento a tale fattispecie.

Con nota dell'8 maggio 2013 l'Unione Industriale Torino, sezione “Associazione tra le aziende estrattive e della lavorazione dei marmi” ha richiesto che la suddetta modifica sia applicabile anche alle attività regolate dai suddetti strumenti esecutivi.

In data 4 settembre 2013 si è tenuto un incontro, promosso dall'Assessore competente in materia di Aree protette e Attività estrattive, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati coinvolti (Enti di gestione delle Aree protette, Amministrazioni comunali e Associazioni degli Industriali) e in tale sede si è unitariamente concordato sull'opportunità che la modifica introdotta con la citata deliberazione n. 9 – 5315 dell'8 febbraio 2013 sia da applicare anche alle attività estrattive ricadenti nelle schede progettuali e relativi schemi grafici di cui al comma 5 dell'art. 4.1 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area.

Ritenuto opportuno stabilire, in relazione a quanto emerso nel corso della suddetta riunione, che la modifica della convenzione per gli interventi interni agli schemi grafici sia applicabile solo nel caso in cui venga modificata anche la convenzione stipulata con le amministrazioni comunali, in applicazione di strumenti urbanistici esecutivi (PEC) attraverso i quali gli interventi estrattivi e di riqualificazione sono stati approvati, e che pertanto la suddetta modifica è una facoltà che le Amministrazioni comunali potranno attuare, su istanza delle società esercenti, modificando i relativi strumenti urbanistici esecutivi.

Ritenuto pertanto congruo che la modifica dell'art. 5 approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 9 – 5315 dell'8 febbraio 2013 sia applicabile anche alle convenzioni relative agli interventi interni alle schede progettuali e ai relativi schemi grafici di cui al comma 5 dell'art 4.1 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area citato in premessa.

Preso inoltre atto che le convenzioni regolano anche il pagamento del diritto di escavazione e la cessione della proprietà delle aree agli Enti pubblici (Comuni o Enti di gestione) si ritiene opportuno chiarire che, tenuto conto dell'ulteriore periodo di 36 mesi prevedibile per l'attuazione dei progetti, tutte le convenzioni vigenti potranno essere anche adeguate in ordine ai tempi di cessione delle aree ed al pagamento degli oneri relativi al diritto di escavazione.

La Giunta regionale,

viste le l.l.r.r. 69/1978 e 19/2009;

visto il Piano d'Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” approvato dal Consiglio regionale n. 982-4328 del 8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 – 17401 del 30 maggio 2002 ed attualmente vigente ai sensi del comma 12 dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19;

preso atto di quanto sopra espresso, accogliendo le proposte del Relatore, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. La modifica dell'art. 5 dello schema di convenzione allegato alla DGR n. 61 - 17087 del 3 marzo 1997, approvata con la DGR n. 9 – 5315 dell'8 febbraio 2013 e riportata in premessa è applicabile, su istanza delle società esercenti, anche alle convenzioni relative agli interventi estrattivi interni alle schede progettuali e ai relativi schemi grafici di cui al comma 5 dell'art 4.1 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del “Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po”.
 2. La modifica di cui al punto 1 è applicabile soltanto nel caso in cui sia preventivamente modificata in modo analogo la convenzione che le Amministrazioni comunali hanno stipulato con le società esercenti, in attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi (PEC), attraverso i quali gli interventi estrattivi e di riqualificazione sono stati approvati.
 3. Per tutti gli interventi estrattivi e di riqualificazione in atto, sottoposti alle Norme di Attuazione del Piano d'Area del “Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po”, in applicazione della DGR 9 - 5315 dell'8 febbraio 2013 e della presente deliberazione, tutte le convenzioni vigenti potranno essere anche adeguate in ordine ai tempi di cessione delle aree ed al pagamento degli oneri relativi al diritto di escavazione, tenuto conto dell'ulteriore periodo di 36 mesi, prevedibile per l'attuazione dei progetti.
 4. La modifica di cui alla presente deliberazione ha effetto dalla data di approvazione e produce la propria efficacia anche sulle convenzioni attualmente vigenti.
 5. La presente deliberazione sarà inviata all'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, all'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese e all'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, ai Comuni interessati da attività estrattiva compresa all'interno delle Aree protette affidate alla gestione dei suddetti Enti o compresa entro “aree contigue” e “zone naturali di salvaguardia” afferenti alle suddette aree naturali protette e a tutti gli esercenti le attività estrattive interessate.
- Avverso la presente deliberazione è ammesso, ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)